



REGOLAMENTO
dell'Assemblea Regionale per l'elezione degli organi sociali

della

FEDERCOOPESCA CAMPANIA

Federazione Regionale Campania delle Cooperative della pesca e dell'acquacoltura

Approvato dal Consiglio Regionale del 17 marzo 2014

Articolo 1

Convocazione e Svolgimento dell'Assemblea

1. Il Presidente di ciascuna Federazione regionale ovvero, in assenza delle federazioni regionali, il Presidente dell'Unione regionale, previa delibera del Consiglio regionale, fissa il giorno dell'Assemblea dandone comunicazione a tutti gli enti assegnati nella propria circoscrizione territoriale.
2. Tale giorno dovrà essere determinato, previo accordo con l'Unione regionale competente territorialmente e con la Federazione nazionale entro il termine fissato dal Consiglio nazionale.
3. Eventuali deroghe rispetto ai termini di cui al comma precedente dovranno essere autorizzate dalla Commissione dell'Assemblea.
4. All'Assemblea partecipano le cooperative assegnate che risultino in regola con i contributi associativi dei quattro esercizi precedenti almeno 15 (quindici) giorni prima della celebrazione dell'Assemblea regionale.
2. Ad ogni Assemblea regionale dovrà essere assicurata la presenza del delegato della Federazione nazionale.
3. Le Assemblee regionali dovranno celebrarsi entro il 4 maggio 2014.
7. Nel caso che le Assemblee regionali non siano convocate dai Presidenti delle Federazioni regionali, o delle Unioni Regionali entro il 31 marzo 2014, l'iniziativa della convocazione verrà presa, su proposta della Commissione dell'Assemblea, dalla Federazione nazionale, d'intesa con la Confcooperative.
8. Le Assemblee regionali eleggeranno - sulla base di un numero indicativo provvisorio comunicato dalla Commissione dell'Assemblea della Federazione nazionale di cui all'articolo 2 del Regolamento nazionale - i delegati all'Assemblea Nazionale, tenuto conto della rappresentanza proporzionale (voti espressi) di ogni elettore.

Articolo 2

Discussione del tema assembleare

1. Esperite le formalità iniziali, l'Assemblea regionale passa alla discussione e all'adozione degli orientamenti sul tema assembleare.

Articolo 3

Partecipanti alle Assemblee Regionali

1. Alle Assemblee regionali partecipano con diritto al voto i rappresentanti degli enti assegnati che si trovino nelle condizioni specificate dall'articolo 4.
2. Ogni ente assegnato ha diritto da un minimo di un voto ad un massimo di dodici voti in rapporto al livello del contributo associativo di competenza della sede centrale della Confederazione dovuto per l'anno antecedente a quello di celebrazione dell'Assemblea e dall'ampiezza della base sociale.
3. Per gli enti aventi diritto a tre o più voti, i delegati nominati dovranno essere individuati assicurando che almeno un terzo sia di genere diverso, ove il genere sia presente nella base sociale
4. Gli enti assegnati hanno diritto ad un solo voto nel caso in cui il contributo associativo dovuto per la sede centrale della Confederazione sia pari alla quota minima.
5. Qualora il contributo associativo sia superiore al minimo, gli enti di cui sopra hanno diritto ai seguenti voti aggiuntivi:
 - fino a €1.000,00 (mille): un voto
 - da €1.001,00 (milleuno) a € 2.000,00 (duemila): due voti
 - da € 2001,00 (duemilauno) a € 5.000,00 (cinquemila): quattro voti
 - da € 5.001,00 (cinquemilauno) a € 7.000,00 (settemila): cinque voti
 - da € 7.001,00 (settemilauno) a € 9.000,00 (novemila): sette voti
 - da € 9.001,00 (novemilauno) a € 11.000,00 (undicimila): otto voti
 - da € 11.001,00 (undicimilauno) a € 15.000,00 (quindicimila): nove voti
 - oltre € 15.000,00 (quindicimila): undici voti.
6. In rapporto all'ampiezza della base sociale gli enti di cui sopra hanno diritto ai seguenti ulteriori voti:
 - con un numero di soci da 301 a 600: un voto;
 - con un numero di soci da 601 a 1.200: due voti;
 - con un numero di soci da 1.201 a 2.000: tre voti;
 - con un numero di soci superiore a 2.000: quattro voti.

7. I dati di riferimento di cui ai commi 5 e 6 sono estrapolati dalle dichiarazioni rese da ciascuna Unione nella compilazione dei ruoli dell'anno antecedente la celebrazione dell'Assemblea, verificati dal Servizio contributi attraverso gli applicativi core.
8. Il totale dei voti complessivamente spettanti a ciascun ente ai sensi dei precedenti commi non può in nessun caso superare i dodici voti.
9. Il voto plurimo si esprime attraverso la partecipazione di tanti rappresentanti di ogni ente assegnato, quanti sono i voti attribuiti.
10. Ove si ritenga opportuna una maggiore partecipazione assembleare, la Commissione Assembleare della Federcoopescpa potrà autorizzare il raddoppio dei voti assegnati ad ogni ente.
11. Il rappresentante di ente assegnato impossibilitato a partecipare può conferire delega al rappresentante del medesimo ente o di altro ente, il quale tuttavia non potrà avere più di due deleghe oltre la propria.

Articolo 4

Accertamento degli Enti aventi diritto alla partecipazione

1. La Commissione assembleare della Federcoopescpa, sulla base degli elenchi degli enti cooperativi assegnati e della documentazione fornita dai competenti uffici della Confederazione accerta il numero e la denominazione degli enti che risulteranno aderenti alla data del 31 dicembre 2013, ivi compresi quelli la cui domanda di adesione, completa della prescritta documentazione, sia pervenuta alla Confcooperative entro e non oltre la stessa data.
2. Partecipano alle Assemblee regionali con diritto di voto gli enti assegnati che risultino in regola con i contributi associativi alla Organizzazione confederale (nazionale, regionale, provinciale) riferiti agli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 effettivamente pagati alla Confederazione almeno 15 giorni prima dalla data fissata per la celebrazione dell'Assemblea territoriale secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto confederale e dalla delibera del Consiglio Nazionale del 20 febbraio 2014.
3. Gli enti che hanno aderito alla Confederazione nell'anno precedente quello di celebrazione dell'Assemblea ai quali non è stata richiesta la contribuzione associativa, per avere diritto alla partecipazione assembleare debbono essere in regola con la contribuzione minima applicata dai tre livelli dell'Organizzazione per l'anno suddetto.
4. La Confederazione, ove mancassero i tempi tecnici per le emissioni delle cartelle contributive, provvederà direttamente al caricamento della quota minima di propria spettanza e analogo adempimento potrà essere adottato dalle Confcooperative regionali, provinciali o interprovinciali interessate. Naturalmente di ciò occorrerà informare gli enti a cura delle strutture territoriali
5. Ad ogni ente che si trova nelle condizioni sopraddette, verrà assegnato dalla Commissione dell'Assemblea un numero di voti secondo le procedure di cui all'articolo precedente sulla base dei dati rilevati dai competenti uffici confederali.
6. Non sono considerate in regola le cooperative espulse per inadempienza contributiva che abbiano successivamente riformalizzato l'adesione alla Confederazione Cooperative Italiane e che non abbiano assolto al pagamento di tutti i contributi pregressi nel quadriennio.
7. Gli enti assegnati ma non inseriti nei ruoli contributivi debbono, per aver diritto alla partecipazione assembleare, essere in regola con la contribuzione minima applicata dai tre livelli dell'Organizzazione per gli anni compresi nel quadriennio precedente quello di celebrazione dell'Assemblea.

Articolo 5

Diritto di parola

1. Nelle Assemblee regionali hanno diritto di parola i componenti del Consiglio nazionale uscenti, appartenenti alla circoscrizione territoriale qualora non siano delegati.
2. Così pure hanno diritto di parola i Presidenti uscenti, i Segretari e/o i Direttori delle Federazioni regionali o, dove queste non sono costituite, delle Unioni regionali, interprovinciali e/o provinciali.

Articolo 6

Votazioni e disposizioni per l'elezione degli Organi delle Assemblee territoriali

1. Per il sistema di votazione, in quanto compatibili si applicano le norme previste agli articoli 7 e 8 del regolamento nazionale.

2. La compilazione delle liste e la relativa raccolta delle sottoscrizioni dovrà essere effettuata su appositi moduli firmati dal Presidente dell'Assemblea secondo le modalità fissate all'inizio dell'Assemblea da parte del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 7

Verbale delle Assemblee regionali per l'elezione dei delegati

1. Il verbale delle Assemblee regionali deve riassumere il dibattito, eventuali mozioni e proposte e riportare l'esito di eventuali votazioni in conformità a quanto previsto dallo Statuto della Federcoopesca nazionale e della Confederazione.
2. Il verbale deve contenere l'esito delle votazioni per l'elezione dei componenti le cariche sociali, indicandone il cognome, il nome, la data di nascita, il recapito, l'ente rappresentato con il numero di matricola.
3. Inoltre, il verbale deve contenere il cognome e nome, la data di nascita, il recapito ai fini delle comunicazioni successive, l'ente rappresentato con il numero di matricola, dei delegati all'Assemblea nazionale.
4. Nel verbale dovrà essere fatta altresì esplicita indicazione dei delegati supplenti in numero di 1 (uno) supplente per ogni 5 (cinque) delegati effettivi o frazione superiore a 5, che subentreranno o per indisponibilità del delegato effettivo o nell'ipotesi che la Commissione dell'Assemblea attribuisca un numero di delegati definitivo maggiore a quello comunicato in via provvisoria.
5. Le Federazioni regionali ovvero, in assenza delle federazioni regionali, le Unioni regionali che esprimono meno di cinque delegati devono comunque nominare un delegato supplente.
6. Nel verbale si deve aggiungere in calce all'elenco dei delegati, il nominativo del Presidente della Federcoopesca regionale ovvero della Unione regionale, in assenza della Federazione regionale, se lo stesso non risulta tra i delegati.
7. All'atto della chiusura del verbale, ai fini della partecipazione all'Assemblea nazionale, ciascuna Federazione o Unione regionale verserà nelle mani del delegato confederale la somma eventualmente determinata dal Consiglio nazionale per ciascun delegato o partecipante quale quota a titolo di concorso alle spese dell'Assemblea. Di tale versamento sarà fatta menzione nel verbale.

Articolo 8

Trasmissione dei verbali delle Assemblee regionali

1. I verbali delle Assemblee, firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dal delegato della Federazione sono recapitati brevi-manu, per fax o per posta elettronica, non oltre tre giorni dallo svolgimento, alla Commissione nazionale e all'Unione Regionale.
2. La Commissione dopo averli esaminati, accerta la regolarità delle procedure espletate e informa il Presidente della Federcoopesca sui contenuti dello stesso.
3. Ai delegati eletti, a cura del Presidente della Federcoopesca, verranno inviati i documenti e ogni altra notizia utile alla partecipazione all'Assemblea Nazionale.

Articolo 9

Condizioni di partecipazione e di eleggibilità

1. Non possono essere eletti Presidente e componenti del Consiglio nazionale esponenti di enti cooperativi che non siano in regola con il versamento dei contributi associativi.
2. Non possono altresì essere eletti e, se eletti decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 21 dello Statuto confederale e dagli articoli 7 e 8 del Regolamento di attuazione dello Statuto della Confederazione Cooperative Italiane.

Articolo 10

Disposizione Finale

1. Le norme del presente Regolamento si intenderanno automaticamente modificate in relazione alle deliberazioni che in sede di Assemblea Nazionale verranno assunte in ordine alle modifiche statutarie.